

PROC. UN. 23-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. Francesco Laus	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**da**

CONSORZIO CONFAUTONOMI (P.IVA 16151581002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. Valcalcer;

EUROPETROLI SAS DI FRONTERA VINCENZA E C. (P.IVA 02519870618), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. Maria Pezzullo;

AC OIL CONSULTING SRL (P.IVA: 04749360618), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. Davide Pirolozzi;

*parti ricorrenti*

**nei confronti di**

**DTL S.R.L.S., c.f. 03057920211, con sede legale in Bolzano (BZ) alla Via A. Righi n. 9, 39100**

**Bolzano**, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso dagli Avv.ti Improta Fulvio e Improta Marco;



Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- CONSORZIO CONFAUTONOMI, EUROPETROLI SAS DI FRONTERA VINCENZA E C. ed AC OIL CONSULTING SRL hanno chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di DTL S.R.L.S.;
- la resistente DTL S.R.L.S. si è costituita in data 26.05.2026, chiedendo il rigetto del ricorso;
- AC OIL CONSULTING SRL ha inoltre formulato istanze istruttorie, la trasmissione degli atti al PM, di adottare ogni misura cautelare opportuna, nonché l'adozione di provvedimenti temporanei fino alla definizione del procedimento;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.*;
- in data 28.05.2026 la Cancelleria ha acquisito agli atti l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel p.u. 17/2026 d.d. 14.05.2026, nella quale – nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della medesima resistente DTL s.r.l.s., instaurato da Europetroli SAS – è stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere competente il Tribunale di Bolzano;
- all'udienza d.d. 11.06.2026, il Giudice Delegato ha rigettato l'istanza di rinvio formulata dalla resistente; inoltre, ritenuto da un lato che *ex art. 54 e seg. CCII* non possano essere adottate misure cautelari nei confronti degli amministratori e dall'altro che le ragioni di urgenza prospettate da AC OIL CONSULTING SRL ai fini dell'applicazione di misure cautelari nei confronti della resistente risultassero in ogni caso assorbite dalle eventuali decisioni collegiali, ormai prossime, con riguardo ad ognuno dei possibili esiti del giudizio, ha rigettato la richiesta di misure cautelari e rimesso il procedimento al Collegio per la decisione;

**osserva quanto segue:**



- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 2, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2023, emerge che non si tratta di impresa minore (attivo € 456.792, totale valore della produzione € 625.811; cfr. comparsa della resistente, "dtl bilancio 2023");
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla presenza di cambiali protestate per importi rilevanti (cfr. ricorso CONSORZIO CONFAUTONOMI doc. 2 e 3, che indica un importo pari ad € 46.748,34; il doc. 7 del medesimo ricorrente a pag. 15-16 indica protesti complessivi per € 200.587); debiti al 19.05.2026 presso l'Agente della Riscossione non sospesi né rateizzati per € 50.212,97 (cfr. elenco acquisito d'ufficio dalla Cancelleria come disposto con decreto di fissazione d'udienza d.d. 13.05.2026); atti di precetto (cfr. ricorso CONSORZIO CONFAUTONOMI doc. 4bis, nonché ricorso AC OIL CONSULTING SRL alla cartella allegata AC OIL C DT SRLS);



pignoramenti presso terzi con esiti negativi (cfr. ricorso CONSORZIO CONFAUTONOMI doc. 5 e doc.ti nominati “dichiarazione di quantità neg.” “dichiarazione negativa anima sgr”); un decreto ingiuntivo d.d. 28.04.2026 dichiarato provvisoriamente esecutivo (cfr. ricorso AC OIL CONSULTING SRL alla cartella allegata AC OIL C DT SRLS);

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

ogni ulteriore istanza assorbita o disattesa,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

### **dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **DTL S.R.L.S., c.f. 03057920211, con sede legale in Bolzano (BZ) alla Via A. Righi n. 9, 39100 Bolzano;**

### **nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

### **nomina**

Curatore della procedura **il dott. Lorenzo Chelodi;**

### **ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

### **fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **08.10.2026, ore 9:30** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 112 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

### **assegna**



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

#### **autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### **segnala**



al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 11/06/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

